Prelievo locale. I municipi cercano di aumentare le entrate: in prima linea il trasporto pubblico

I comuni spingono sulle tariffe

Dopo Milano e Napoli, rincari a Torino, Bologna, Siena e Bari

Gianni Trovati
MILANO

Non c'è solo il capitolo fiscale a complicare i rapporti "finanziari" tra cittadini e Comuni nel 2012.

Accanto all'Imu, che deve fare i conti con il rigonfiamento delle basi imponibili e il prelievo automatico da parte dello Stato di 50% del gettito (esclusa la prima casa), e all'addizionale Irpef chiamata a tamponare una parte dei tagli ai fondi, anche il quadro delle richieste per i servizi promette di essere movimentato. Già negli ultimi anni, del resto, alcune tariffe come quella per i rifiuti (+6% all'anno nella media generale) e per l'acqua (+5%, partendo da livelli più bassi) hanno mostrato una dinamica più che vivace: questa spinta è stata giustificata anche dal congelamento dei tributi, che non permetteva alternative, ma anche dopo lo sblocco delle aliquote il quadro non sembra cambiare.

Tra le voci più trasversali, in grado di colpire una platea più ampia, c'è il **trasporto pubblico locale**. Dopo i ritocchi del 2011, che per esempio a Milano hanno portato il biglietto urbano da 1 a 1,5 euro mentre a Bologna si è passati da 1 a 1,2 euro e ha rivisto al rialzo anche i valori di Napoli, sono molte le città che quest'anno imboccano la stessa strada. Già decisi, fra gli altri, i rincari di Bologna (biglietto orario a 1,2 euro, il carnet da 10 corse a 11 euro e il mensile urbano a 36), Torino (ticket valido 90 minuti a 1,5 euro, carnet da 5 biglietti a 6,5 e da 15 a 17,5) e Siena (biglietto urbano a 1,1 euro e giornaliero a 4,4), e la strada è già segnata anche per Bari e Roma, dove si dovrebbe arrivare a 1,5 euro per il ticket urbano a partire da giugno. Aumenti simili sono in vista per i trasporti di area (dalla bolognese Fer alla romana Cotral).

LO SCENARIO
Nei prossimi tre anni il settore deve fronteggiare tagli di risorse da 400 milioni
In vista ritocchi diffusi anche su rifiuti e parcheggi

Come accade nel Fisco (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri), le scelte "autonome" dei sindaci hanno un peso relativo in uno scenario in larga parte obbligato dai tagli in arrivo da Roma. Lo conferma un report diffuso ieri dall'agenzia di rating Fitch, che per bus e metropolitane italiane prevede nel 2012 un rincaro tariffario medio del 20 per cento. Da qui al 2014, spiegano gli analisti, il settore dovrà far fronte a un taglio di circa 400 milioni di euro, pari a 5% del budget complessivo, mentre la strada dell'alleggerimento dei costi pare bloccata in partenza, perché l'80% delle spese ha un carattere rigido. Ogni 10 euro di uscite, infatti, 6 sono dedicati al personale, 1,5-2 se ne vanno in carburante (e affrontano quindi i rincari favoriti anche dall'incremento delle accise, e previsti per il 2012 nell'ordine del 15%), per cui anche un taglio dei servizi non riuscirebbe a frenare gli aumenti di spesa. Il tutto mentre l'età media dei nostri autobus ha superato i 10 anni (contro i 7 della Germania e i 6 del Regno Unito) e richiederebbe investimenti da 5-600 milioni all'anno per un decennio, e la quota di uscite coperta da biglietti e abbonamenti non arriva al 40% (la Germania è al 60% e il Regno Unito all'84%).

Autobus e metro, comunque, non saranno le uniche voci al rialzo. Bologna, per esempio, ha già deliberato un aumento medio del 4% sulla Tarsu, un nuovo aumento potrebbe investire anche la Ta.ri di Roma, i conti disastrati dell'Amia spingono nella stessa direzione Palermo, mentre da Asti ad Arezzo sale la tassa di occupazione del suolo pubblico (sbloccata definitivamente dall'ultimo decreto fiscale) e in altre città, per esempio a Riccione, si punta sui biglietti dei parcheggi.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inchiesta

Il Sole 24 ORE
DEL LUNEDÌ
Tasse locali senza tregua: rincari anche per l'Irpef
Regioni, rinviati i tagli dei consiglieri

Sul Sole 24 Ore di ieri sono stati fatti i calcoli sugli effetti delle prime scelte fiscali studiate dai capoluoghi per quest'anno. I sindaci stanno premendo sulle aliquote dell'Imu, che insieme agli incrementi lineari dell'addizionale Irpef regionale decisi dal Governo producono rincari del 50% rispetto al 2011. In molti casi, inoltre, viene spinta al rialzo anche l'addizionale Irpef comunale, che verrà saldata nel 2013

Valore aggiunto. Gli effetti pratici del Dl fiscale

L'opzione tardiva vale per il consolidato Iva

Andrea Parolini

L'articolo 2 del Dl n. 16/2012 ha introdotto una misura volta ad evitare che, in presenza dei requisiti sostanziali, l'inosservanza di **adempimenti formali** da parte dei soggetti passivi implichi la decadenza dal diritto di beneficiare di regimi fiscali opzionali.

In particolare, tale norma ammette l'esercizio dell'opzione se il soggetto passivo: (i) non ha formale conoscenza dell'inizio di una attività istruttoria o di accertamento; (ii) esegue l'adempimento entro un determinato termine; (iii) versa contestualmente una sanzione fissa (258 euro).

La relazione al decreto chiarisce che la norma intende salvaguardare i contribuenti in buona fede a condizione che i comportamenti non abbiano prodotti danni per l'erario, neppure in termini di pregiudizio per l'accertamento.

La disposizione ha una portata assai ampia e pare riferibile anche al regime del consolidato **Iva** (articolo 73 Dpr n. 633/1972). È noto che tale procedura semplifica la riscossione dell'imposta mediante il trasferimento alla controllante dei saldi Iva periodici che, di conseguenza, diventa il soggetto passivo sui cui grava l'obbligo di pagamento (o che può esercitare il diritto al rimborso).

La novella legislativa potrebbe superare la posizione interpretativa assai rigorosa dell'amministrazione finanziaria che nega la validità dell'esercizio tardivo dell'opzione (cfr. Rm 21 aprile 1997, n. 69/E).

Ciononostante, la disposizione così formulata appare inidonea ad eliminare tutti i rischi di natura tributaria in capo alle società incluse tardivamente nel consolidato Iva. Un esempio può meglio chiarire il problema.

La società controllante X esercita l'opzione per il consolidato Iva il 1° giugno con le proprie controllate A e B (il termine naturale per l'esercizio dell'opzione sarebbe stato il 16 febbraio). La società A nel periodo gennaio-aprile (ultimo versamento 16 maggio) è risultata sempre a debito ed ha tempestivamente effettuato i relativi versamenti La società B, invece, nel medesimo periodo ha costantemente incrementato la propria eccedenza a credito di Iva. In tal caso, l'opzione esercitata tardivamente invocando la disposizione del Decreto non sembra eliminare i rischi di una contestazione per omesso versamento dell'Iva in capo alla controllante X - al netto del credito maturato in capo alla società B - per il periodo gennaio-aprile. Per contro, la società controllata A dovrebbe istaurare una procedura di rimborso per i versamenti effettuati nel medesimo periodo.

DA CHIARIRE
Vanno integrate le istruzioni alle dichiarazioni perché i versamenti fatti dalla controllata non siano considerati indebiti

Tale effetto appare paradossale qualora si consideri che la somma algebrica dei saldi Iva di X, A e B sarebbe inferiore rispetto a quanto versato da A e che comunque rimarrebbe l'obbligo di prestare idonea garanzia in relazione ai crediti della società B compensati a livello di gruppo nel periodo d'imposta. Non ci sarebbero quindi danni erariali, neppure in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

Quali le possibili soluzioni? Nel breve termine, sarebbe sufficiente prevedere - anche mediante un'apposita integrazione delle istruzioni alla dichiarazione Iva - meccanismi per assicurare che i versamenti effettuati dalla controllata non siano considerati indebiti e possano essere trasferiti alla controllante. A tal fine, si dovrebbe interpretare "a specchio" il principio affermato dalla prassi amministrativa sull'interazione tra le disposizioni in materia di società di comodo e quelle sul consolidato Iva (cfr. Rm 30 gennaio 2008, n. 26/E e Rm 29 aprile 2008, n. 180/E). In tale prassi - relativa all'ipotesi di società incluse nel consolidato Iva risultate ex post non operative - l'Agenzia ha infatti affermato che le eccedenze di Iva a credito trasferite alla società controllante devono essere "ritrasferite" alla società non operativa, mentre la società controllante che abbia compensato le medesime eccedenze di credito deve versare tali importi, maggiorati degli interessi, senza applicazione delle sanzioni.

Nel medio termine, invece, si auspica l'adozione anche in Italia del "gruppo Iva" di cui all'articolo 11 della Direttiva Iva comunitaria che, come noto, prevede una autonoma soggettività passiva Iva del gruppo. L'adozione di tale soluzione aumenterebbe sicuramente la competitività dei soggetti che operano in settori strategici - come quello finanziario, sanitario ed educativo - in quanto eliminerebbe l'annoso problema della indetraibilità dell'Iva sulle operazioni infragruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha diritto

01 | LE REGOLE D'ACCESSO
Il Dl 16/2012 ha stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accertamenti dei quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza

02 | LE CONDIZIONI
Questopurchè il contribuente:
a) abbia i requisiti richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista

Utility. Pronta la bozza dell'articolo 4 della legge 148/2011

Affidamento dei servizi, in arrivo le regole attuative

Alberto Barbiero

La verifica per l'attribuzione dei diritti di esclusiva in relazione alla gestione di un **servizio pubblico locale** deve fondarsi su un'analisi accurata di tutti i profili operativi ed economici del servizio, al fine di evidenziare gli aspetti peculiari che possano determinare la scelta per la gestione delle attività da parte di un unico soggetto.

Lo schema del quadro attuativo dell'articolo 4 della legge n. 148/2011, da definire in forma regolamentare entro il 31 marzo prossimo e ora disciplinato con una bozza che qui anticipiamo, presenta una struttura che delinea il percorso per l'istruttoria della delibera-quadro in termini molto dettagliati, partendo dall'analisi della situazione attuale e dalla esplicitazione dell'articolazione, operativa del servizio pubblico locale, eventualmente distinta in fasi di gestione separata, nonché l'eventuale offerta di servizi sostituivi. Partendo dalle esigenze della comunità locale, le amministrazioni sono chiamate alla rilevazione specifica degli obblighi di servizio pubblico e delle correlate compensazioni, nonché del valore complessivo del servizio in gestione. Sulla base di tali elementi conoscitivi, gli enti locali devono effettuare la verifica confrontandosi con gli operatori di mercato, per mezzo di un'indagine volta ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori del settore di riferimento alla gestione in concorrenza del servizio, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Dal confronto sarà possibile rilevare le situazioni di monopolio naturale o l'incidenza degli stessi obblighi di servizio sulla gestione imprenditoriale, ma anche l'eventuale liberalizzazione di parti o fasi del servizio. Solo qualora dall'esame articolato dei vari presupposti (che può comprendere anche confronti di benchmarking con altre situazioni) non emerga la realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio o di singole fasi dello stesso, l'ente competente può procedere all'affidamento in esclusiva dei servizi (con gara, società mista o *in house*, alle condizioni restrittive previste dal comma 13).

In base alla riformulazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 ad opera del Dl n. 1/2012, per i Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti i risultati della verifica dovranno essere sottoposti all'Agcm per la resa di un parere obbligatorio entro sessanta giorni e, una volta acquisito il parere, le amministrazioni avranno trenta giorni per adottare il provvedimento con il quale attribuire i diritti di esclusiva.

Lo schema di regolamento propone una serie di elementi di analisi ulteriori, rispetto a quelli generalmente applicabili, per le principali tipologie di servizi pubblici con riferimento d'ambito, individuando procedure valutative specifiche per il trasporto pubblico locale e per la gestione dei rifiuti. Disposizioni particolari vanno a disciplinare anche il percorso che gli enti locali devono formalizzare con la delibera-quadro qualora intendano affidare simultaneamente più servizi pubblici locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | L'AFFIDAMENTO
L'articolo 4 della legge 148/2011 (disciplina generale dei servizi pubblici locali) prevede che prima di procedere all'affidamento, le amministrazioni locali debbano verificare se il servizio pubblico può essere attribuito in gestione a un unico soggetto

02 | LA VERIFICA
La verifica deve essere sviluppata con un'istruttoria, che deve analizzare esigenze della comunità locale, obblighi di servizio pubblico e mercato. Se l'analisi rileva che il servizio non può essere liberalizzato, si procede all'attribuzione dei diritti di esclusiva

Lavoro e previdenza. Gli enti chiedono la modifica del Dl 16/2012

Le casse dei professionisti vogliono uscire dall'elenco Istat

Vitaliano D'Angerio

Ancora un braccio di ferro tra **casse previdenziali** e Governo. Oggetto della discussione è il contestatissimo elenco Istat in cui sono inserite centinaia di amministrazioni pubbliche. E dal quale gli enti pensione dei professionisti vogliono essere cassati perché si ritengono strutture private. La novità è nel comma 7 dell'articolo 5 del decreto fiscale (decreto legge n. 16/2012) che va a modificare l'articolo 1 della legge quadro sulla finanza pubblica (196/2009). E che richiama l'elenco Istat «ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica» per il 2011 e per il 2012.

«Norma generica e di dubbia interpretazione – afferma Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, associazione delle casse previdenziali –. Non possiamo essere inseriti nel perimetro della finanza pubblica. Ci sono normative specifiche che tutelano la nostra autonomia». E aggiunge: «A questo punto se viene deciso per esempio un taglio ai dipendenti pubblici, dobbiamo tagliare anche i dipendenti delle casse? Per quanto ci riguarda chiederemo uno specifico chiarimento del comma 7».

Dagli enti pensione qualcuno addirittura ipotizza una possibile estensione della tanto criticata tesoreria unica (contestata dagli enti locali). «Comunque per due volte il Tar del Lazio ci ha dato ragione – rileva Camporese –. Le casse devono essere messe fuori dall'elenco Istat». Il 23 marzo il Consiglio di Stato deciderà tra l'altro sulla sospensiva o meno del secondo ricorso al Tar.

C'è da dire che le perplessità sul comma del decreto fiscale non sono state avanzate soltanto dalle casse dei professionisti. Dubbi sono stati espressi per iscritto al Governo anche dall'ufficio Bilancio del Senato: «Al riguardo, andrebbe chiarito l'ambito applicativo della norma, in quanto la definizione "in materia di finanza pubblica" appare essere di contenuto generico e potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi rispetto alle tipologie di disposizioni che, trattando di finanza pubblica, devono essere applicate agli enti e soggetti interessati».

È proprio il concetto esteso di "finanza pubblica" che viene criticato. Tra i perplessi anche Francesco Verbaro, docente della Scuola superiore di pubblica amministrazione ed ex segretario generale del ministero del Lavoro. «L'espressione utilizzata è ambigua e creerà problemi in ambito applicativo – afferma Verbaro –. Certo, poi c'è il richiamo all'elenco Istat. Ma, per quanto riguarda le casse di previdenza, il Tar ha stabilito che è illegittimo l'inserimento delle stesse in quell'elenco». Quindi, se il provvedimento verrà confermato dal Consiglio di Stato, a quel punto gli enti pensione avrebbero risolto il problema. Ma appunto c'è l'incognita Consiglio di Stato. A rendere inquiete le casse vi è, infine, un passaggio della relazione di accompagnamento al decreto fiscale: «Il comma 7 vale a chiarire il rapporto funzionale che intercorre fra le attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici da parte di Istat e le manovre di finanza pubblica che riflettono i loro effetti anche su tali enti e soggetti». Il cerchio è chiuso ma dall'Adepp sono convinti di poterlo rompere.

v.dangerio@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuori dal pubblico

La richiesta
Le casse di previdenza dei professionisti all'attacco dell'elenco Istat all'interno del quale sono inserite. In pratica, il comma 7 dell'articolo 5 del decreto fiscale (Dl 16/2012) va a modificare l'articolo 1 della legge quadro sulla finanza pubblica (196/2009) che richiama l'elenco Istat «ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica». E proprio da quell'elenco gli enti pensione dei professionisti vogliono essere cassati perché si ritengono strutture private

Malattia. Deve verificare la correttezza dell'indirizzo scrtitto dal medico nel certificato

Dipendente più responsabile

Arturo Rossi

Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è importante che il lavoratore verifichi l'inserimento nel **certificato telematico** dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità.

Lo ha precisato l'**Inps** con messaggio 4344 del 12 marzo scorso, in seguito a richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati sull'attivazione del canale telematico per la richiesta all'Inps delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro di cui alla circolare 118/2011. Viene sottolineato, che la richiesta è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all'Istituto la titolarità all'effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia, anche nell'ipotesi in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Inps. In ogni caso, vi è sempre la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle Asl territorialmente competenti. Per i lavoratori del settore pubblico, attualmente il servizio dell'Inps non potrà coprire tutto l'orario di reperibilità (9.00-13.00/15.00-18.00), dato che le visite mediche di controllo possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità dei lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00). Particolare importanza riveste, come fatto cenno, l'indirizzo sul certificato; la responsabilità sulla correttezza delle informazioni riportate, è del lavoratore che ha il diritto e dovere di controllare tali dati al momento dell'inserimento da parte del medico o dopo visualizzando la copia stampata del certificato stesso.

Infatti, ai fini dell'indennizzabilità della malattia, si dovrà garantire la massima diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il reperimento, specie in quei casi di particolare complessità: contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico, ecc. Per quanto concerne le visite richieste via fax, l'Inps precisa che le istanze di visite mediche di controllo che pervengono con questo canale potranno essere accolte solo in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico. Inoltre, sono abolite tutte le pregresse modalità informative sull'esito delle visite domiciliari, invio per lettera della copia per il datore di lavoro, dato che di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l'apposita sezione a loro disposizione sul portale internet. Infine, precisa l'Inps, rimane in vita ogni altra comunicazione resa disponibile dalle relative procedure a seguito dell'apposizione di specifici codici di trattazione (ad esempio per sanzioni o giustificazioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE
In breve

INPS
Ricongiunzione, oneri aggiornati
Con la circolare 34 di ieri, l'Inps ha aggiornato le tabelle relative alla rateizzazione delle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Il tasso di riferimento, che per il 2011 era dell'1,6%, quest'anno passa al 2,7 per cento.

TERREMOTO IN ABRUZZO
Consulenti lavoro: sgravi da garantire
Sulla vicenda dei contirnuenti abruzzesi - che ha trovato spazio sul Sole-24 Ore del 8 e dell'11 marzo - e sul rischio che, nella pratica, non valga la sospensione del pagamento dei tributi a seguito del sisma del 2009, intervengono ora i consulenti del lavoro che scrivono al direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, per avere chiarimenti. Per il presidente del Consilgglio nazioanle, Marina Calderone, «sarebbero a rischio le agevolazioni su tributi e contributi fruiti dai contribuenti abruzzesi a seguito del devastante terremoto del 2009» e sul tema «è necessaria estrema e tempestiva chiarezza, per evitare il crearsi di pregiudizievole contenzioso, gravante su di un territorio e un'economia già pesantemente provati dai tristissimi avvenimenti». Per questa ragione i consulenti del lavoro chiedono un immediato intervento dell'Agenzia per chiarire la situazione.

DA PAGINA 25

L'obiettivo trascurato

Queste estensioni si scontrano poi con ulteriore problema: il comma 36 sexiesdecies prevede che l'omessa comunicazione sia punita con una sanzione pari al 30% del reddito diverso del socio o familiare, ma in tutte le estensioni citate il reddito diverso non c'è (nel 2011 perché la norma si applica dal 2012, per finanziamenti e versamenti perché proprio non esiste la fattispecie). Molte imprese non comunicheranno nulla, argomentando che l'obbligo non è previsto espressamente da una norma di legge e che non c'è sanzione applicabile. Al limite, (anche se con forti dubbi) potrebbe essere richiamata la sanzione minima prevista (sempre dal comma 36 sexiesdecies) che va da 258 a 2.065 euro, per il caso in cui sia stato tassato il reddito diverso, non siano stati dedotti i costi e sia stato omesso l'adempimento.

Il risultato finale è che è stato introdotto un nuovo adempimento, che comporta dispendio di tempo e denaro, con scarse probabilità di raggiungere l'obiettivo: la raccolta di informazioni utili per selezionare i contribuenti da accertare con il redditometro. Si potrebbe facilmente porre rimedio a questa situazione: basterebbe abrogare le norme contenute nel Dl 138/11, cancellare l'obbligo di comunicazione e prevedere che i dati utili siano indicati in dichiarazione dei redditi (ad esempio, per le società, come integrazione delle informazioni nel quadro dei soci). Oltretutto, la scadenza sarebbe al 30 settembre, cioè esattamente al termine ora ipotizzato per uno slittamento della prima comunicazione.

Viene previsto, poi, che la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pattuito per il godimento del bene è un reddito diverso per l'utilizzatore, e giustamente la novità è stata inserita nell'articolo 67 del Tuir, però non ha senso che la previsione normativa venga duplicata dall'articolo 2, comma 36 quinquiesdecies del Dl 138/11. Inoltre, la norma fa riferimento al valore di mercato, che è un termine non definito: tanto vale, allora, sistemare anche l'aspetto formale, prevedendo il richiamo al valore normale.

La nuova norma (comma 36 quaterdecies) prevede, poi, l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per i beni assegnati a un corrispettivo inferiore al valore normale. Poiché si tratta di una regola di determinazione del reddito di impresa, la sua corretta collocazione è nel Tuir, mentre il comma 36 quaterdecies andrebbe abrogato. Solo agendo in questo modo si può ridare senso al ruolo del testo "unico" delle imposte sui redditi. Per completezza va segnalato un altro aspetto: ogni volta che in passato sono state inasprite le misure per le società di comodo o per la tassazione di alcuni beni, sono state introdotte misure agevolate per la chiusura o per la dismissione dei beni. Sarebbe il caso di riproporre anche ora queste norme, che aiuterebbero i contribuenti a sbrogliare le complesse matasse di intestazioni di beni. Il Fisco ne beneficerebbe doppiamente: nell'immediato in termini di gettito, in generale perché otterrebbe in modo semplice e rapido proprio il risultato indirettamente perseguito dalla nuova normativa, ossia evitare le intestazioni fittizie a società di beni utilizzati da persone fisiche.

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

© RIPRODUZIONE RISERVATA